

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA
DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**



"AMICI DEL MUSEO DI LUZZANA - APS" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in forma di associazione di promozione sociale l'associazione denominata: "Amici del Museo di Luzzana, Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione è indipendente, aconfessionale e apartitica e l'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e di terzi, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Luzzana e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi. In particolare:
 - a) Gestisce l'attività, sostiene e promuove l'immagine del Museo d'arte contemporanea di Luzzana – Donazione Meli;
 - b) Tutela e valorizza la tradizione locale e le opere di interesse storico-artistico presenti sul territorio;
 - c) sensibilizza e promuove le tematiche storiche, culturali, artistiche e naturalistiche dei luoghi;
 - d) favorisce e promuove la formazione artistica con attività anche nell'ambito scolastico;
 - e) promuove, crea, avvia e gestisce centri di documentazione e d'informazione, attività e servizi culturali e ricreativi, biblioteche ed archivi, anche attraverso lo sviluppo di scambi culturali con altre istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità affini alle proprie.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 117/2017 comma 1, lettere:
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. In particolare l'associazione si propone:

- a) di gestire e garantire la fruibilità del Museo d'arte contemporanea di Luzzana – Donazione Meli, tutelare la conservazione, valorizzazione e promozione delle opere d'arte esposte al Museo sia quelle di proprietà del Comune di Luzzana, sia di terzi, ampliare le collezioni anche mediante nuove acquisizioni e nella prospettiva di favorire la conservazione organica e unitaria del patrimonio museale acquisito direttamente dall'associazione di effettuare donazioni al Comune di Luzzana;
- b) provvedere alla gestione dei visitatori e delle visite al Museo d'Arte Contemporanea di Luzzana – Donazione Meli, anche attraverso l'organizzazione di visite guidate destinate a tutti e in particolare alle scuole, con attività ludiche offerte attraverso laboratori didattico-creativi e quant'altro necessario per il raggiungimento di standard qualitativi qualificati;
- c) organizzazione, anche con la collaborazione di terzi, di attività turistico-culturali nell'ambito della scuola, finalizzate a far conoscere il patrimonio storico-artistico locale, sia agli studenti sia ai docenti, attraverso una formazione specifica;
- d) di realizzare mostre, studi, convegni, pubbliche manifestazioni (musicali, teatrali e ricreative in genere);
- e) concorrere anche con altri alla realizzazione di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative di promozione del territorio;
- f) La promozione del turismo mediante la proposta di itinerari artistici, storico-culturali, naturalistici ecc., anche finalizzati alla promozione dell'attività del museo;
- g) la realizzazione di reti museali con la Val Cavallina, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione e altre associazioni, finalizzate alla promozione del territorio, con la produzione di sussidi multimediali, cataloghi, pubblicazioni, concorsi e quanto necessario al raggiungimento dello scopo;
- h) promuovere ed effettuare studi, ricerche e pubblicazioni sulla vita e sulle opere dello scultore Alberto Meli e della pittrice Ester Gaini Meli, finalizzati alla realizzazione del "Catalogo generale". Creare, gestire e pubblicare il "Catalogo generale" stesso e, attraverso la commissione tecnico scientifica coordinata e diretta da Manuela Consuelo Gaini nipote ed erede della pittrice Ester Gaini Meli, riconoscere le opere autentiche dello scultore Alberto Meli e della Pittrice Ester Gaini Meli ed emettere certificati di autenticità delle opere stesse; effettuare studi, ricerche e pubblicazioni sulla vita e sulle opere dello scultore Giosuè Meli;
- i) la ricerca, catalogazione, documentazione di tipo archeologico, storico e artistico di quanto aiuti a promuovere il territorio, nonché la diffusione dei risultati di tali attività con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali;
- j) la divulgazione e distribuzione di opere editoriali pubblicate in proprio, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico;
- k) di promuovere il bando di premi, borse di studio e l'organizzazione di laboratori, convegni, corsi di studio e formazione, di aggiornamento, destinati anche ai diversamente abili;
- l) di fornire consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della promozione dei beni culturali e ambientali;
- m) l'esercizio in via marginale di circoli, ritrovi ed attività affini, senza fini di lucro, secondo le leggi in materia e le prescrizioni fiscali vigenti.
- n) di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutarî.
- o) di svolgere qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.



- p) di possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, tra l'altro, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al rendiconto.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

I soci, tutti con eguali diritti e doveri, sono classificati nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari, benemeriti e onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo all'unanimità. Sono soci onorari quelle

persone che per le cariche pubbliche ricoperte, per meriti, per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di Soci onorari da parte del Consiglio direttivo con decisione presa all'unanimità.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro Soci. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione con le specifiche motivazioni.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato in regola con il versamento della quota annuale ha diritto di voto. Il diritto di voto dei soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, è esercitato per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art.7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, scioglimento, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.



3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo e Revisione Legale;
 - e) il Comitato Tecnico-scientifico
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore sono attribuiti tre voti per ogni associato.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o a un dipendente.
7. Sono ammessi al voto gli associati in regola con il versamento della quota sociale, o i nuovi soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere il Presidente dell'Organo di Amministrazione
- c) eleggere il Vice presidente
- d) nominare il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- e) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- g) approvare il rendiconto di esercizio e la relazione sulle attività svolte;
- h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- g) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- i) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- l) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- m) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

- a) 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante



affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione, o avviso pubblicato sul sito internet dell'associazione.

- b) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e in regola con il versamento della quota annuale, e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci in regola con il versamento della quota annuale.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) gestire la contabilità e redigere la bozza del rendiconto consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta;
 - f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo d'esercizio, la relazione sulle attività svolte, il programma delle attività da svolgere e la relativa previsione di spesa;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
 - r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori, che non superino la metà dell'organo di amministrazione, cessino nel corso del triennio dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche,

l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. l'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze e per queste attività può nominare procuratori;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario



1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5 e compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, quando nominati per obbligo di legge, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il rendiconto sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art 21 - Comitato Tecnico-scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri possibilmente studiosi d'arte contemporanea, nominati dall'Organo di Amministrazione anche tra i non soci. Il presidente dell'associazione ne è membro di diritto.

2. Il Comitato Tecnico-scientifico ha una funzione consultiva dell'Organo di Amministrazione; questi contribuisce all'elaborazione degli indirizzi, alla selezione delle mostre temporanee e dei relativi curatori da proporre all'Organo di Amministrazione (che approva e assegna un budget di spesa) e a cura del suo Presidente aggiorna il calendario mostre e ne segue gli allestimenti, la fruizione e la consuntivazione delle spese.

3. Coerentemente con quanto previsto dallo statuto, il Comitato Tecnico-scientifico ha tra i suoi compiti la realizzazione del "Catalogo generale" dello scultore Alberto Meli e della pittrice Ester Gaini Meli e la ricerca sulla vita e sulle opere dei due artisti.



Art. 22 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dalle parti.
2. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
 - e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali sostenendo le eventuali spese.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
 - l) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - m) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - n) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Scritture contabili



1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il rendiconto consuntivo e la relazione sulle attività svolte sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione sulle attività svolte deve rappresentare le poste del rendiconto, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del rendiconto sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il rendiconto sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il rendiconto consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. L'eventuale avanzo di gestione va accantonata in un fondo e destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale devono essere assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.



2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale.

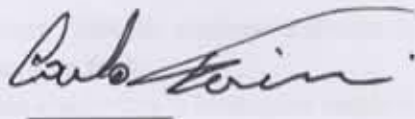
Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Luzzana 29/07/2022

Letto, confermato e sottoscritto,

Il segretario



Il presidente



VERBALE ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO



Il giorno 29.07.2022 alle ore 20,45, presso la sala consiliare al Castello Giovanelli, in via Castello, 73, Luzzana, BG, si sono riuniti i soci dell'Associazione Amici del Museo APS, con sede in Via Castello, 73 - 24069 - Luzzana C.F. 95141990168 per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - Approvazione nuovo statuto
- 2 - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presiede l'Assemblea il Presidente Italo Ghilardi, così come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale, che chiama a fungere da segretario Carlo Pinessi, che accetta.

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione, precisa che la verifica del libro soci, vede iscritti 53 soci con diritto di voto per essere risultati in regola con il versamento della quota sociale. Lo stesso Presidente, così come previsto all'art. 14.4 dello statuto sociale, stabilisce che la maggioranza assoluta per rendere valida la presente assemblea è pari a 27 soci con diritto di voto e che il numero minimo di voti per la validità delle delibere è pari a 21, ossia i $\frac{3}{4}$ dei presenti. Lo stesso Presidente constata e verifica la presenza di 16 soci 14 dei quali portatori di una singola regolare delega e che i presenti o rappresentati hanno raggiunto il numero di 30 e superano quindi il numero minimo previsto dallo statuto per questo tipo di delibera, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare.

1 - Modifica dello statuto

Il presidente comunica che la modifica del presente statuto si è resa necessaria in adempimento alla nuova norma che regola gli Enti del terzo settore con il **D.LGS. 117/2017**. Lo stesso Presidente da lettura del nuovo statuto sociale.

Dopo breve discussione l'Assemblea approva all'unanimità.

Lo statuto così come modificato viene allegato al presente verbale con la lettera A.

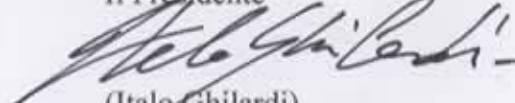
“la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017”.

Il Presidente chiede se vi sono altri argomenti da porre in discussione e nessuno prendendo la parola dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 21,40 dopo aver letto confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario


(Carlo Pinessi)

Il Presidente


(Italo Ghilardi)

AGENZIA delle ENTRATE

Ufficio di Bergamo 1

Originale

ATTO REGISTRATO A BERGAMO 1

il 30/08/2022
al n. 2281 Serie 3

con Euro _____

l. Arro Erro

